



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”

Via A. Adriani, 4 - 62010 **MOGLIANO** (MC) Tel. 0733/556224 Fax 0733/559114

Codice fiscale **80008420434** Codice meccanografico **MCIC81900X**

E-mail: mcic81900x@istruzione.it - P.E.C.: mcic81900x@pec.istruzione.it

**Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
di MOGLIANO e PETRIOLO**

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Finalità

E' costituito presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano l'Organo di Garanzia, in base a quanto stabilito dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 249/1998, integrato dal DPR n. 235/2007) L'Organo di Garanzia, oltre a rispondere alle finalità previste dalla norma, trae ulteriore fondamento dal principio per cui nella comunità scolastica ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia. L' Organo di garanzia decide:

- in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decide, su richiesta degli studenti (nella scuola secondaria di II grado) o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Composizione

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n.2 genitori, eletti tra i membri del Consiglio di Istituto, che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze (+ 1 membro supplente);
- n.2 docenti, eletti tra i membri del Consiglio di Istituto, che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze (+ 1 membro supplente). I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare, per le ipotesi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. il docente che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).

Durata

L'Organo di Garanzia è in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto e comunque fatte salve le eventuali surroghe che si rendessero necessarie. I componenti dell'Organo di Garanzia possono essere riconfermati. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente membro, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'Organo. L'Organo di Garanzia decaduto rimane comunque in carica fino alla definizione della nuova composizione.

Iter

1. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse presso l'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla loro irrogazione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia nella quale vanno dettagliatamente esposti i fatti e gli elementi a supporto. Qualora l'Organo di Garanzia non si esprima entro il termine di 10 (dieci) giorni, la sanzione si considera confermata.
2. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di assoluta urgenza - anche con un solo giorno di preavviso e mediante fonogramma - e comunica le sue decisioni all'interessato entro i dieci giorni successivi alla riunione (art. 5 comma 1 DPR n. 249/1998) anche mediante raccomandata a mano.
3. L'Organo di Garanzia è un Organo Collegiale ed esamina le eventuali impugnazioni dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto.
4. I membri dell'Organo di Garanzia possono accedere agli atti, ai sensi di legge 241/90, concernenti la materia trattata nel rispetto della massima riservatezza della persona e del segreto d'ufficio. **Alle riunioni non possono partecipare persone estranee**
5. Ciascuno dei componenti è pertanto tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo stesso e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.
7. Le delibere dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della maggioranza + 1 dei membri, che dovranno esprimere un voto palese, senza diritto di astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Dei lavori dell'Organo di Garanzia fa fede apposito verbale redatto dal segretario verbalizzante individuato di volta in volta fra i componenti.
9. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
10. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o annullare i provvedimenti per cui viene attivato. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente annullato, con notifica scritta all'istante. La suddetta notifica va effettuata all'interessato che ha proposto l'impugnazione, anche nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente.
11. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia, è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia, approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/06/2023, integra, con efficacia immediata, il Regolamento di Istituto vigente, nello specifico l'art. 30, e viene pubblicato sul sito della Scuola, unitamente al DPR. 249/1998 e al DPR 235/2007.